

QUESITI

La presente per formulare i seguenti quesiti:

1. Qualora l'offerente (singola impresa o RTI) non soddisfi il requisito dell'esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi di sfalcio erba, potatura e taglio di piante, arbusti e cespugli presenti sulle banchine e sulle pertinenze stradali per l'importo indicato nel disciplinare, può essere ammesso alla procedura dichiarandone il subappalto?
2. Qualora alla domanda sopra indicata sia data risposta negativa, siamo a chiedere se si possa associare in RTI un'impresa che ha eseguito servizi di sfalcio erba, potatura e taglio di piante, arbusti e cespugli presenti sulle banchine e sulle pertinenze stradali pur non essendo in possesso di certificato SOA.
3. Si chiede se in caso di RTI il requisito dell'esecuzione negli ultimi 3 anni dei servizi di cui sopra (per € 1.000.000,00) possa essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese raggruppate.

RISPOSTE

1) Come indicato nel disciplinare di gara, al par. 7.2, "I contratti relativi all'Accordo quadro in argomento si configurano come contratti misti di lavori e servizi, disciplinati dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

Pertanto qualora l'offerente (singola impresa o RTI) non soddisfi il requisito dell'esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi di sfalcio erba, potatura e taglio di piante, arbusti e cespugli presenti sulle banchine e sulle pertinenze stradali per l'importo indicato nel disciplinare, non potrà essere ammesso alla procedura dichiarandone il subappalto, in quanto trattasi di requisito di capacità tecnica-professionale espressamente richiesta per qualificarsi per tale servizio.

Si ricorda che il subappalto qualificatorio, come da normativa, e come indicato nel bando al par. 3.2 è applicabile solamente ai lavori e non anche ai servizi.

L'operatore economico in possesso del requisito di capacità tecnica-professionale espressamente richiesta per qualificarsi per tale servizio, potrà invece scegliere, dichiarandolo in fase di gara, di subappaltare in toto o in parte il servizio medesimo. Pertanto il subappalto è ammissibile solo in fase di esecuzione e non anche in fase di qualificazione.

2) E' possibile associare alla RTI un'impresa che abbia eseguito sfalci per l'importo e nel periodo indicati nel bando. Tale impresa dovrà dichiarare quanti e quali servizi ha svolto nel triennio 2021-2022-2023, compilando l'Allegato 5 Modello Elenco servizi analoghi svolti (non essendo ancora stata attivata la SOA per servizi).

3) In caso di RTI il requisito dell'esecuzione negli ultimi 3 anni dei servizi di cui sopra (per € 1.000.000,00) può essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese raggruppate, come previsto al par. 7.3 del disciplinare di gara.